

COMUNE di BUTTIGLIERA ALTA (TO)

Parere del revisore dei conti sulla proposta di determinazione, avente per oggetto: “*DETERMINAZIONE N. 307/2020 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 2016/2018. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2020 PER RIDETERMINAZIONE PARTE STABILE EX ART. 33 D.L. N. 34/2019*”

Il REVISORE dei CONTI

1. Prende in esame la proposta di determinazione, avente per oggetto: “*DETERMINAZIONE N. 307/2020 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 2016/2018. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2020 PER RIDETERMINAZIONE PARTE STABILE EX ART. 33 D.L. N. 34/2019*”, formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa, unitamente ai seguenti allegati:

“A” verifica rispetto limiti ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e limite rideterminato ex art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, quantificazione quota pro-capite, definizione quota parte incremento Fondo trattamento accessorio Dipendenti – Parte stabile anno 2020;

“B” rideterminazione Fondo Trattamento Accessorio Dipendenti anno 2020;

2. Rileva che l’Ente, a seguito di verifica, ha accertato che:

“-il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018, rapportando i dipendenti a part-time al tempo pieno, è di n. 26 dipendenti;

-il personale in servizio a tempo indeterminato nell’anno 2020, rapportando i dipendenti personale/cedolini e ridefinito le quote di personale a Tempo Parziale, secondo il sistema suggerito dalla RGS con nota prot. n.17987/2020, è di n. 27,09 dipendenti;

- l’incremento è pertanto pari a n. 1,09 dipendenti;

- la quota pro-capite riferita all’anno 2018 risulta essere di € 5.641,66 (Fondo per la contrattazione integrativa 2018 + Fondo P.O. anno 2018 (al netto delle voci non rilevanti ai fini del limite) / n. dipendenti 31.12.2018 comprese le P.O.;

- il valore medio pro-capite TEORICO anno 2020, derivante dall’incremento di n. 1,09 unità di personale, risulta pari ad € 6.149,41 (€ 5.641,66 x 1,09);

- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 Fondo anno 2016, adeguato in aumento, per garantire l’invarianza dei Fondi a fronte di incremento personale, ex art. 33 D.L. n. 34/2019, nella indicata misura di € 6.149,41 è pari ad € 160.992,75;

- il fine ultimo è garantire l’invarianza della quota pro-capite anno 2018, tale per cui il Fondo anno 2020 viene incrementato di € 1.885,62;

- il Fondo anno 2020 risulta, pertanto, pari ad € 152.832,57”.

- l’integrazione (formalizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 D.L. n. 34/2019) è “finalizzata a garantire l’invarianza dei Fondi del trattamento accessorio al mutamento del contingente di personale nonché l’invarianza della quota pro-capite rispetto all’anno 2018” e “trova giusta collocazione nella Parte stabile del Fondo”,... “come da indirizzi dati dalla GC con deliberazione n.53/2021”;

- la detta “integrazione del Fondo per le risorse decentrate 2020 rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006”;

- “le risorse integrate confluiranno nel Fondo trattamento accessorio dei dipendenti anno 2021 nella Parte Variabile “Somme residue di parte stabile non distribuite nell’anno di competenza”;

- *il maggior importo del Fondo trattamento accessorio dipendenti anno 2020, come rideterminato con il presente atto, pari ad € 1.885,62 (oltre oneri accessori), trova imputazione al Bilancio 2021/2023 ai capitoli di pertinenza”;*

3. Prende atto che la proposta di determinazione:

- richiama la “*deliberazione GC n. 49/2021 relativa alla variazione di Bilancio 2021/2023 per il maggior onere*”;
- precisa che il predetto capitolo di spesa del bilancio 2021 è il seguente “*10804 FES DIPENDENTI 1.11.1.0101*”;
- dà atto che la citata delibera di indirizzi della Giunta n. 53/2021 menziona “*la CLAUSOLA DI SAVAGUARDIA prevista all’art. 3 del succitato CCI anno 2020 Parte Economica, la quale dispone che: “Le parti che sottoscrivono il presente CCIsi riservano, a fronte di chiarimenti definitivi, di ridefinirel’ammontare del Fondo anno 2020... ”;*

4. Ritiene che il ricalcolo del fondo trattamento accessorio dei dipendenti anno 2020 sia corretto;

5. Richiama il parere CFL 7 dell’8.10.2018) con cui l’ARAN ha ritenuto “*opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l’ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano. In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell’ente nonché i revisori dei conti*”.

6. Ritiene di poter esprimere parere favorevole al citato intervento correttivo (sussistendo i suddetti criteri di correttezza e buona fede ed il rispetto del CCNL); trattandosi però di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, raccomanda all’Ente, in sede di conto annuale 2020, di evidenziare tale intervento correttivo, per consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze (istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico) di poter effettuare le proprie valutazioni al riguardo.

Conseguentemente, **lo stesso revisore**, ai sensi delle vigenti disposizioni,

esprime parere favorevole

sulla proposta di determinazione, avente per oggetto: “*DETERMINAZIONE N. 307/2020 COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 2016/2018. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2020 PER RIDETERMINAZIONE PARTE STABILE EX ART. 33 D.L. N. 34/2019*”, formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa, con la raccomandazione di cui sopra.

lì, 21.5.2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Vito Continella

Firmato digitalmente